



**COMUNE DI ADRANO**  
(Città Metropolitana di Catania)

DETERMINA SINDACALE N. 02 DEL 13-01-2023

**OGGETTO: Conferimento incarico a titolo gratuito di Esperto estraneo all'Amministrazione al Geom. Coco Francesco, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/92 in materia di welfare e tutela sanitaria.**

**IL SINDACO**

**Premesso** che il welfare e la tutela della salute pubblica costituisce missione primaria dell'Amministrazione Comunale;

-che, pertanto, al fine di far fronte adeguatamente e prontamente alle linee programmatiche di mandato e alle sopra indicate esigenze di interesse pubblico, si ritiene prioritario attivare ogni utile iniziativa per il raccordo con le istituzioni pubbliche preposte ed, in particolare, con l'A.S.P., allo scopo di aumentare l'offerta dei servizi a favore della cittadinanza nell'ottica della più ampia integrazione socio-sanitaria;

**Atteso che**, in ragione di quanto sopra, si ritiene di dotare l'ente di un esperto, che supporti l'ente, attraverso una mirata attività di analisi, impulso e coordinamento, così da guidare l'ente per le azioni e le iniziative da intraprendere;

**Visto** l'art.14 della L.R.n.7/92, come da ultimo sostituito dall'art. 9, comma, della L.R. n. 5/2021, che così testualmente recita:

*1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento. Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato.*

*2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a:*

*a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;*

*b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti;*

*c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.*

*3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato.*

*4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.*

*5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione.*

*6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse. ";*

**Atteso che**, pertanto, il Sindaco può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, ciò in considerazione del fatto che la normativa regionale, in virtù della diretta responsabilità politica del Sindaco verso i cittadini e, quindi, dell'onere di esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli

interessi pubblici dell'ente-comunità, consente allo stesso di nominare esperti di sua fiducia;

- ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;
- detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;
- ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14, il numero di incarichi di cui al comma 1. nei Comuni di dimensione demografica *superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti*, non può essere superiore a 3;
- detti incarichi possono essere conferiti anche a titolo gratuito su accettazione espressa dell'incaricato,
- a oggi non sono in essere incarichi di Esperto del Sindaco da parte del sottoscritto;

**Rilevato che** la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);

**Richiamato** l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, la successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/2008, e da ultimo la decisione n. 38/A/2018 della Corte dei Conti per la Regione Sicilia - Sezione Appello, dalle quali emerge come il Giudice Contabile ritenga come:

a) si è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di *"regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative"*;

b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011. n. 38/2001 e n. 3555/2004);

c) vi sia differenza ontologica tra le *"collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità"* previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

**Considerato** che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario e che, in considerazione della delicatezza sia anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso, di proposta, di coordinamento nelle materie legate al presente incarico

**Ritenuto che**, in relazione alle attività sopra individuate, il Geom. Coco Francesco, nato il 09/08/1956, che ha già svolto in modo proficuo e con l'apprezzamento dell'Amministrazione, le funzioni in questione dal 15.11.2021 al 31.12.2022, in particolare:

- per l'attività di coordinamento tra la Direzione Distrettuale Sanitaria e l'Ente in materia di emergenza da Covid-19, realizzando presso lo Stadio dell'Etna una postazione di staff sanitario che ha permesso di effettuare i tamponi a tutti i cittadini che ne hanno avuto di bisogno;
- per le procedure di raccordo tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, il Comune di Adrano e la Fondazione Sangiorgio Gualtieri che hanno portato alla stipula di un accordo per realizzare nei locali della Fondazione Sangiorgio Gualtieri, con fondi del PNRR, un "Ospedale di Comunità" con 20 posti letto ed in tale modo favorire la sanità nel territorio ed allo stesso tempo valorizzare un quartiere come "monte rosso";
- per l'attività di impulso presso la Direzione Generale dell'ASP per la ristrutturazione, con fondi del PNRR, dell'ex ospedale di piazza Sant'Agostino, al fine di realizzare una "Casa di Comunità" atta a migliorare la struttura sanitaria territoriale della nostra città e dintorni, incentivando altre specialistiche anche con i fondi delle aree interne in sinergia sempre con l'ASP di Catania;

- che per quanto sopra risulta soggetto competente ed idoneo allo svolgimento dell'incarico de quo in considerazione dell'esperienza, della conoscenza acquisita in materia, giusto curriculum acquisito al prot. n. 36020 del 11/11/2021, per la professionalità dimostrata sul campo ed ampiamente documentata e per titoli di servizio maturati nel settore sanitario e, segnatamente, all'interno delle ASP, tali da poter ampiamente motivare la scelta di un soggetto non provvisto di laurea;

**Dato atto che** l'apporto del suindicato, nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate, che hanno incontrato il favore dell'Elettorato, tenuto conto che

l'attività di supporto, come nel caso in questione, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione;

- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui all'allegato disciplinare d'incarico;

**Considerato** che è rispettato il divieto di cui al comma 6 del citato art. 14 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);

- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare semestralmente allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, segnalando eventuali criticità e ragioni che possano eventualmente ostare al raggiungimento degli obiettivi, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;

- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;

- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate il suddetto professionista potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, utilizzare strumenti e beni comunali e avere ampio accesso ai locali comunali, ai documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

- è obbligato al segreto professionale in ordine alle informazioni, fatti, dati di cui verrà in possesso e a conoscenza nello svolgimento dell'incarico;

- l'incarico è svolto a titolo gratuito e l'esperto, con la sottoscrizione del disciplinare d'incarico, dichiara di non aver null'altro a pretendere e/o avere nei confronti dell'Ente, rispetto a quanto pattuito ed accettato espressamente con la sottoscrizione del disciplinare;

- il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, piuttosto prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile, all'uopo regolamentato con il disciplinare d'incarico allegato alla presente;

- costituisce condizione di efficacia dell'incarico da parte del suindicato professionista l'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire ex art. 53, co. 14, d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., nonché l'insussistenza di una delle cause di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, co. 49 e 50, l. 190/12;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e la L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

- il vigente Statuto Comunale;

- la L.R.n. 7/1992 e s.m.i.;

- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

- l'art. 5 co. 9 D.L. n. 95/2012, conv. in legge 135/2012 e ss.mm.ii.

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa narrativa che debbono per intero intendersi riportate e trascritte nel presente dispositivo:

1. di nominare il Geom. Coco Francesco, nato il 09/08/1956, esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n.7/1992, e ss.mm.ii con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico fino al 31/12/2023, salvo rinnovo, relativamente ai seguenti compiti:

- indirizzo e programmazione in materia di welfare e sanità pubblica;

- raccordo e coordinamento con le istituzioni preposte alla tutela della salute pubblica;

- cura dei rapporti con l'ASP;

- promozione ed impulso per le attività amministrative finalizzate ad aumentare l'offerta dei servizi sanitari alla cittadinanza;

2. di dare atto che:

a. il presente incarico è a tempo determinato, con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico e fino al 31/12/2023, salvo rinnovo;

b. il presente incarico viene svolto a titolo gratuito;

c. l'esperto incaricato è obbligato a relazionare con cadenza semestrale allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;

d. l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;

e. è rispettato il divieto di cui al comma 6 del citato art. 14 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);

f. il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;

g. il presente incarico di esperto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento

- degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);
- h. l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
- i. l'incaricato per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, gli strumenti i mezzi gli ausili di lavoro dell'Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;
3. di dare atto che l'efficacia dell'incarico decorre dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, completo di indicazione e generalità del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico, e del richiamo dell'odierna determina;
4. di dare mandato al Responsabile del I Settore-Capo di Gabinetto di provvedere al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare allegato, nel quale sono contenute ulteriori notazioni di dettaglio circa le modalità di svolgimento dell'incarico;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, agli Assessori, al Segretario Generale, ai Responsabile di Settore.

Parere di regolarità tecnica e contabile Favorevole  
Il Responsabile del Settore I-Capo di Gabinetto  
Dott.ssa Maria Pia Scalfisi

Parere di regolarità contabile Favorevole  
Il Responsabile del Settore IV  
Rag. Roberto Garofalo

IL SINDACO  
On. Fabio Mancuso

## DISCIPLINARE

per incarico di esperto , in materia di welfare e tutela sanitaria, in esecuzione della determinazione sindacale n.....del.....

L'anno duemilaventitre' il giorno.....del mese di ..... presso il Comune di Adrano,

sono presenti:

1. il Sig..... nato a.....il....., in qualità di Capo di Gabinetto del Comune di Adrano, domiciliato per la carica in presso il Palazzo Municipale il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo,

2. il Sig....., nato a .....il.....residente a in Via n.....

C. F....., residente in....via ,nella qualità di esperto incaricato,

Tra le parti, come sopra costituite

premesso che con determinazione sindacale n..... del..... è stato affidato al Sig..... l'incarico di esperto, per le materie meglio specificate nella determinazione medesima e nel presente disciplinare;

si conviene e stipula quanto appresso:

### Art. 1 - Affidamento e oggetto dell'incarico

Il Comune di Adrano, rappresentato come sopra, affida al..... sopra meglio generalizzato e che nel proseguo sarà indicato solamente "Il professionista o l'esperto", che accetta, l'incarico di esperto in materia di **welfare e tutela sanitaria** per il perseguimento dei seguenti obiettivi istituzionali e programmatici:

- 1) indirizzo e programmazione in materia di welfare e sanità pubblica;
- 2) raccordo e coordinamento con le istituzioni preposte, alla tutela della salute pubblica;
- 3} raccordo, coordinamento e cura dei rapporti con l'ASP;
- 4) promozione ed impulso per le attività amministrative finalizzate ad aumentare l'offerta dei servizi sanitari alla cittadinanza.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare l'esperto, ....., dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire ex art. 53, co. 14, d.lgs. 165/01 ss.mm.ii., nonché l'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, co. 49 e 50, L. 190/12 ed ex art. 20 del D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, nonché il rispetto del limite di incarichi di cui al comma 6 dell'art. 14 della LR. n. 7/1992 e s.m.i...

#### **Art. 2 - Durata dell'incarico – Modifiche - Recesso**

La validità e l'efficacia del presente disciplinare decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso. L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e prosegue sino al 31/12/2023 salvo rinnovo o risoluzione anticipata.

Il Comune di Adrano si riserva il diritto di recedere ad nutum dal contratto in qualsiasi momento senza preavviso.

Nel caso in cui l'esperto intenda recedere dal contratto dovrà dare comunicazione scritta al Sindaco del Comune, con un preavviso di almeno dieci giorni.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

#### **Art. 3 - Modalità di espletamento dell'incarico. Obblighi delle parti**

L'esperto si impegna a svolgere l'incarico affidatogli con competenza e professionalità, nonché a produrre semestralmente relazioni scritte sull'attività svolta.

Il rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti, senza vincolo di subordinazione.

Lo stesso non costituisce né fa nascere alcun rapporto di pubblico impiego.

L'esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.). E' altresì tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le Informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico ed il rispetto della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i.. Lo stesso presterà la propria attività in idonei locali che verranno messi a disposizione dal Comune. Per lo svolgimento dei compiti assegnati e contrattualmente convenuti con il presente atto, e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, al professionista saranno assegnati dal Comune gli strumenti, i mezzi e gli ausili di lavoro necessari per il corretto espletamento della sua attività. Egli potrà accedere presso tutti gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche d'ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari e con i responsabili del procedimento per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione comunale assegnati.

#### **Art 4 - Responsabilità**

Il professionista solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all'incarico affidato.

#### **Art. 5 - Gratuità dell'incarico e relazione sull'attività**

Il presente incarico viene svolto a titolo gratuito, con espressa rinuncia da parte dell'incaricato a qualsiasi compenso per l'attività svolta a favore dell'ente in esecuzione del presente incarico.

L'incaricato si impegna a produrre relazione scritta semestrale sull'attività svolta.

#### **Art. 6 - Cause di risoluzione anticipata**

Causano la risoluzione anticipata del rapporto accertate gravi inadempienze debitamente contestate dell'Amministrazione qualora il professionista, a giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi anche solo a parte dell'incarico, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la risoluzione dell'incarico medesimo e rimanere libera da ogni impegno qui assunto.

#### **Art. 7 - Registrazione**

La presente convenzione sarà sottoposta alla registrazione fiscale in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 8 - Norme finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Catania.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso.

Per il Comune di Adrano

L'Esperto incaricato